

TI_GERICHTE 10.2008.151 vom 11. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.151

FR: TI_GERICHTE 10.2008.151 du 11 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 10.2008.151 del 11 novembre 2008

Erwägungen

E. 1

e il cane avevano già fatto irruzione nella mia abitazione (cfr. querela punto 5). Descrizione leggermente modificata nella replica scritta all'interrogatorio ACCU 1 (allegata all'act 2), nella quale la parte civile afferma che il cane si è fatto strada attraverso la porta proprio mentre anche lei stava entrando e che la padrona l'ha poi subito seguito (cfr. pag. 7).

Sul fatto che la parte civile abbia chiamato il cane per farlo entrare in casa così da poter comprovare che l'animale le era stato aizzato contro, come asserito dall'accusata in aula, sorgono seri dubbi, perché dagli atti e dalle affermazioni della signora CIVI 1 emerge che ella aveva timore della bestia ed è quindi alquanto inverosimile che abbia voluto tirarsela in casa per il motivo invocato dalla controparte. In ogni caso non vi è alcun elemento che permetta di concludere che l'animale è stato aizzato contro la parte civile.

Né vi sono indizi che inducano a dare maggiore credibilità a una delle due protagoniste del diverbio. Infatti entrambe hanno enfatizzato gli avvenimenti e hanno portato dettagli mediante i quali, veri o falsi, si voleva mettere in cattiva luce l'altra parte. Come esempio si veda per l'imputata quanto detto sopra in merito al fatto che il cane sarebbe stato chiamato in casa dalla signora CIVI 1 stessa e al motivo per il quale ciò sarebbe successo e per la parte civile l'aver insistito sul fatto che la signora ACCU 1 sarebbe andata a prendere l'animale senza guinzaglio e senza collare per aizzarglielo contro, quando invece dagli atti emerge che il cane aveva il collare, poiché dalle fotografie scattate nel mentre la bestia veniva ricondotta a casa sua (cfr. doc. E della querela foto n. 3, 4 e 6) si vede chiaramente che l'imputata tiene in mano il collare, ciò a comprova di quanto spontaneamente da lei asserito al dibattimento, ossia che il collare si è sfilato quando aveva afferrato una prima volta l'animale.

In definitiva, di fronte alle controverse versioni fornite, non è possibile stabilire con sufficiente certezza come il cane sia entrato nell'abitazione. Non è possibile escludere, è anzi ben possibile, che egli abbia seguito di sua iniziativa la parte civile entrando poi in casa. Certo è che la signora CIVI 1 nulla può dire di quanto successo alle sue spalle, essendosi diretta verso casa senza correre e senza guardare il cane (cfr. replica all'interrogatorio ACCU 1 pag. 7).

11. In casu, nel dubbio, va quindi ritenuta l'eventualità appena descritta, che risulta più favorevole per l'imputata, la quale, in applicazione dell'art. 700 cpv. 1 CC, era autorizzata ad accedere all'abitazione della parte civile.

Questo dal momento che la signora CIVI 1 non le ha esplicitamente manifestato la sua avversità all'intrusione, come ammesso in sede di interrogatorio, dove ha avuto modo di affermare che avendo paura del cane non ho osato dire molto (cfr. interrogatorio CIVI 1

del 14 settembre 2006 pag. 2). Che cosa sarebbe successo in questo caso non deve qui essere deciso.

In conclusione, essendo dato un motivo giustificativo, il fatto non è punibile e l'■accusata deve essere prosciolta.

visti gli art. 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'■imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1093/2008 del 26 marzo 2008.

caricatasse e spese le spese allo Stato, il quale rifonderà ACCU 1 la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:

La segretaria:

ACCU 1

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr.200.00totale

E. 3

Sull'episodio l'accusata così si è espressa: "Sempre in queste circostanze di tempo usciva di casa il mio cane, credo abbia trovato la porta della cucina non perfettamente chiusa. Egli si è avvicinato a noi ma non ha fatto alcunché. L'ho richiamato a voce per temermelo vicino ma infruttuosamente, poiché anche CIVI 1 ha proceduto nel medesimo sistema tanto che il cane, bonaccione che è, ha seguito CIVI 1 sino in casa sua; da parte mia non sono riuscita ad impedirlo. ... ADR: che ho dovuto necessariamente entrare in casa CIVI 1 poiché essa aveva qui richiamato il cane. L'animale non dava cenno d'uscire e così ho dovuto andare a riprendermelo di persona. Mentre chiamavo in continuazione "lara", ossia il cane, stessa cosa faceva ACCU 1 creando volontariamente confusione. In questi frangenti, molto scaltramente CIVI 1 scattava fotografie per attestare che avevo invaso casa sua portandomi il cane come arma." (cfr. verbale ACCU 1 del 25 gennaio 2007, pag. 3)

E. 4

Preso atto di quanto sopra il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice di violazione di domicilio per essere entrata indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto nella cucina dell'abitazione di CIVI 1, dopo un animato diverbio, accompagnata dal proprio cane.

E. 5

Al dibattimento l'imputata ha ribadito la sua versione, precisando che è possibile che il cane sia uscito non tanto perché ha trovato la porta leggermente aperta, ma perché è capace di aprirla usando una zampa. Ha inoltre osservato che il cane è entrato in casa della vicina perché chiamato dalla stessa e che non ha potuto fare altro che entrare anche lei nell'abitazione della parte civile se voleva riprendersi il cane, che non accennava ad uscire. All'interno l'animale continuava a girare attorno al tavolo e non si lasciava prendere. In un primo tempo era riuscita ad afferrarlo, ma il collare si era sfilato. Solo dopo un altro momento ha avuto la possibilità di fermalo e riportarlo a casa sua.

E. 6

La parte civile ha chiesto la conferma del decreto di accusa e la rifusione della spese legali di fr. 3'224.75 (cfr. nota professionale) e delle spese proprie ammontanti a complessivi fr. 5'253,80, come alla distinta che è stata prodotta in aula.

E. 7

Il difensore ha rilevato che la parte civile non ha sollevato proteste immediate e ha avuto la presenza di spirito, nonostante l'asserita paura, di prendere la macchina fotografica e di scattare delle immagini. Ha osservato che il comportamento dell'accusata è stato perfettamente normale e comprensibile. Non le si potrebbe muovere alcun rimprovero e non sarebbe punibile, poiché è dato un preciso motivo giustificativo, derivante dall'art. 700 cpv. 1 CC, per cui il proprietario di un fondo deve permettere all'avente diritto la ripresa di bestiame grosso o minuto pervenuto sulla sua proprietà. In siffatte situazioni il consenso del proprietario sarebbe presunto e la parte civile non si sarebbe opposta in modo chiaro all'invasione come richiesto dalla giurisprudenza. La difesa ha asseverato inoltre che se anche la signora CIVI 1 si fosse opposta, l'imputata avrebbe potuto penetrare nella casa trovandosi in uno stato di necessità, dal momento che non le rimaneva altro da fare se voleva riprendersi il suo cane. Ha pertanto chiesto il proscioglimento. In merito alle pretese di parte civile ha sostenuto che non sarebbe possibile verificare l'adeguatezza dell'intervento del legale e che per le pretese personali della signora CIVI 1 non si comprenderebbero i parametri di calcolo. Ha postulato, se del caso, il rinvio al foro civile.

E. 8

Per l'art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nel caso concreto è pacifico che l'accusata è entrata nell'abitazione della parte civile. Si tratta di vedere se lo ha fatto illecitamente.

E. 9

L'illiceità è esclusa se sono dati motivi giustificativi (cfr. sull'argomento: Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, Die Straftat, § 10 N. 1 segg.). La

difesa intravede nell'art. 700 cpv. 1 CC un motivo giustificativo legale, che avrebbe permesso all'accusata di accedere alla cucina della parte civile senza essere punibile. Questa norma prevede infatti che il proprietario deve permettere all'avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall'acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciame d'api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo. Per poter determinare l'applicabilità in concreto di questa disposizione occorre stabilire come il cane sia entrato nell'abitazione della parte civile.

E. 10

A questo proposito le versioni delle parti divergono. L'accusata sostiene che il cane avrebbe seguito la signora CIVI 1, perché da lei chiamato. Quest'ultima afferma per contro in querela che l'imputata e il cane la stavano rincorrendo mentre cercava di rifugiarsi in casa, cosa che non avrebbe potuto fare perché "la signora ACCU 1 e il cane avevano già fatto irruzione nella mia abitazione" (cfr. querela punto 5). Descrizione leggermente modificata nella replica scritta all'interrogatorio ACCU 1 (allegata all'act 2), nella quale la parte civile afferma che il cane si è fatto strada attraverso la porta proprio mentre anche lei stava entrando e che la padrona l'ha poi subito seguito (cfr. pag. 7). Sul fatto che la parte civile abbia chiamato il cane per farlo entrare in casa così da poter comprovare che l'animale le era stato aizzato contro, come asserito dall'accusata in aula, sorgono seri dubbi, perché dagli atti e dalle affermazioni della signora CIVI 1 emerge che ella aveva timore della bestia ed è quindi alquanto inverosimile che abbia voluto tirarsela in casa per il motivo invocato dalla controparte. In ogni caso non vi è alcun elemento che permetta di concludere che l'animale è stato aizzato contro la parte civile. Né vi sono indizi che inducano a dare maggiore credibilità a una delle due protagoniste del diverbio. Infatti entrambe hanno enfatizzato gli avvenimenti e hanno portato dettagli mediante i quali, veri o falsi, si voleva mettere in cattiva luce l'altra parte. Come esempio si veda per l'imputata quanto detto sopra in merito al fatto che il cane sarebbe stato chiamato in casa dalla signora CIVI 1 stessa e al motivo per il quale ciò sarebbe successo e per la parte civile l'aver insistito sul fatto che la signora ACCU 1 sarebbe andata a prendere l'animale senza guinzaglio e senza collare per aizzarglielo contro, quando invece dagli atti emerge che il cane aveva il collare, poiché dalle fotografie scattate nel mentre la bestia veniva ricondotta a casa sua (cfr. doc. E della querela foto n. 3, 4 e 6) si vede chiaramente che l'imputata tiene in mano il collare, ciò a comprova di quanto spontaneamente da lei asserito al dibattimento, ossia che il collare si è sfilato quando aveva afferrato una prima volta l'animale. In definitiva, di fronte alle controverse versioni fornite, non è possibile stabilire con sufficiente certezza come il cane sia entrato nell'abitazione. Non è possibile escludere, è anzi ben possibile, che egli abbia seguito di sua iniziativa la parte civile entrando poi in casa. Certo è che la signora CIVI 1 nulla può dire di quanto successo alle sue spalle, essendosi diretta verso casa "senza correre e senza guardare il cane" (cfr. replica all'interrogatorio ACCU 1 pag. 7).

E. 11

In casu, nel dubbio, va quindi ritenuta l'eventualità appena descritta, che risulta più favorevole per l'imputata, la quale, in applicazione dell'art. 700 cpv. 1 CC, era autorizzata ad accedere all'abitazione della parte civile. Questo dal momento che la signora CIVI 1 non le ha esplicitamente manifestato la sua avversità all'intrusione, come ammesso in sede di interrogatorio, dove ha avuto modo di affermare che "avendo paura del cane non ho osato dire molto" (cfr. interrogatorio CIVI 1 del 14 settembre 2006 pag. 2). Che cosa sarebbe

